

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
<b>ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI</b>	<p>L. 190 del 06.11.2012 <b>"Legge anticorruzione"</b></p> <p><b>DEFINIZIONI</b></p> <p>La norma (articolo 1, commi 2bis e 34), identifica:</p> <p>1) le <b>PP.AA.</b>;</p> <p>2) gli <b>enti pubblici non economici</b> (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs. 165/2001);</p> <p>3) gli <b>enti pubblici economici</b> (richiamati dal D.Lgs. 33/2013);</p> <p>4) gli <b>ordini professionali</b> (richiamati dal D.Lgs. 33/2013);</p> <p>5) le <b>"società in controllo pubblico"</b> (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs. 175/2016;</p> <p>6) i c.d. <b>"enti controllati"</b>, ovvero enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche [comma 2, lett. "c"]:</p> <p>6.a) con bilancio superiore ad €.500.000;</p> <p>6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA.;</p> <p>6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <p>7) le <b>società partecipate</b> dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro controllate (articolo 1, comma 34).</p>	<p>D.Lgs. 33 del 14.03.2013 <b>"Decreto trasparenza"</b></p> <p><b>DEFINIZIONI</b></p> <p>La norma (articolo 2 bis) identifica:</p> <p>1) le <b>PP.AA.</b> [comma 1];</p> <p>2) gli <b>enti pubblici non economici</b> (inclusi nella definizione di "PP.AA." del D.Lgs. 165/2001);</p> <p>3) gli <b>enti pubblici economici</b> [comma 2, lett. "a"];</p> <p>4) gli <b>ordini professionali</b> [comma 2, lett. "a"];</p> <p>5) le <b>"società in controllo pubblico"</b> (diretto o indiretto), come definite dal D.Lgs. 175/2016; [comma 2, lett. "b"];</p> <p>6) i c.d. <b>"enti controllati"</b>, ovvero <b>enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 3 le seguenti caratteristiche</b> [comma 2, lett. "c"]:</p> <p>6.a) con bilancio superiore ad €.500.000;</p> <p>6.b) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PP.AA.;</p> <p>6.c) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;</p> <p>7) le <b>società in partecipazione pubblica</b>, come definite dal D.Lgs. 175/2016 che <i>svolgono attività di pubblico interesse</i> [comma 3], con esclusione delle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché delle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;</p> <p>8) i c.d. <b>"enti partecipati"</b>, ovvero <b>enti (associazioni, fondazioni, ecc.) di diritto privato, non societari, anche privi di personalità giuridica, con tutte 2 le seguenti caratteristiche</b> [comma 3]:</p> <p>8.a) con bilancio sup. ad €.500.000;</p> <p>8.b) che esercitano attività di pubblico interesse.</p>	<p>D.Lgs. 39 del 08.04.2013 <b>"Decreto inconfirmità ed incompatibilità"</b></p> <p><b>DEFINIZIONI</b></p> <p>La norma (articolo 1, comma 2) definisce:</p> <p>1) le <b>PP.AA.</b> [lett. "a"];</p> <p>2) gli <b>"enti pubblici"</b>, ovvero gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 2.a) istituiti o vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione o</p> <p>2.b) i cui amministratori siano da questa nominati;</p> <p>3) gli <b>"enti di diritto privato in controllo pubblico"</b>, ovvero quegli enti privati (societari e non societari) che [lett. "c"]</p> <p>3.a) svolgono un'attività di pubblico interesse e</p> <p>3.b) nei quali le PP.AA. influiscono fortemente sull'attività e/o l'organizzazione mediante:</p> <p>3.b.1) il controllo monocratico ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (quindi da parte di una sola P.A.) oppure</p> <p>3.b.2) il "controllo congiunto" da parte di più PP.AA., interpretandolo come indicato nel D.Lgs. 175/2017 (punto "1.b" della colonna "F")</p> <p>oppure</p> <p>3.b.3) il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (posizione di vertice), amm.vi e/o di controllo, posto in capo ad un solo socio o, sulla base di atti di legge, ad una pluralità di soci, tra loro congiuntamente.</p> <p>4) gli <b>"enti di diritto privato regolati o finanziati"</b>, ovvero quelli nei cui confronti la P.A. conferente un incarico in tale ente, abbia almeno uno dei seguenti rapporti [lett. "d"]:</p> <p>4.a) la P.A. svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;</p> <p>4.b) la P.A. possieda una partecipazione (diretta o indiretta) non di controllo della società/ente;</p> <p>4.c) la P.A. finanzi le attività (quindi anche quelle diverse dalla principale) attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.</p>	<p>D.Lgs. 50 del 18.04.2016 <b>"Codice dei contratti pubblici"</b></p> <p><b>DEFINIZIONI</b></p> <p>La norma (art.3) definisce:</p> <p>a) <b>"amministrazioni aggiudicatrici"</b>, come: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico;</p> <p>le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;</p> <p>b) <b>"autorità governative centrali"</b>, le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;</p> <p>c) <b>"amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali"</b>, tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;</p> <p>d) <b>"organismi di diritto pubblico"</b>, qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto nell'allegato IV;</p> <p>1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;</p> <p>2) dotato di personalità giuridica;</p> <p>3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.</p> <p>e) <b>"enti aggiudicatori"</b>, ai fini della disciplina di cui alla:</p> <p>1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;</p> <p>1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;</p> <p>2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:</p> <p>2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;</p> <p>2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;</p> <p>2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II.</p> <p>Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;</p> <p>f) «soggetti aggiudicatori», ai solo fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;</p> <p>g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice; ...omissis...</p> <p>t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:</p> <p>1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;</p> <p>2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;</p> <p>3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.</p>	<p>D.Lgs. 175 del 19.08.2016 <b>"T.U.S.P. (testo unico società pubbliche)"</b></p> <p><b>DEFINIZIONI</b></p> <p>La norma (articolo 2, comma 1, lettere "b", "n", "m" e "p") identifica:</p> <p>1) le <b>"società a controllo (diretto o indiretto) pubblico"</b> [lettere "m" e "b"], ovvero quelle nelle quali si riscontrino almeno una di queste situazioni:</p> <p>1.a) un socio abbia la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea (controllo monocratico), oppure</p> <p>1.b) pur non esistendo un unico socio controllante, i soci pubblici detengano congiuntamente tra loro almeno la maggioranza del capitale sociale e siano vincolati ad esprimere un "consenso unanime" in assemblea, sulla base di un formale "coordinamento" tra loro, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (scritti) (controllo congiunto);</p> <p>2) le <b>(altre) "società a partecipazione pubblica"</b> [lettera "n", seconda frase], nelle quali si riscontrino almeno una di queste situazioni:</p> <p>2.a) siano partecipate direttamente da PP.AA.;</p> <p>2.b) siano partecipate indirettamente, ovvero da "società controllate" monocraticamente da una P.A., di cui al precedente punto 1.a.;</p> <p>3) le <b>società quotate</b>, ovvero quelle, a partecipazione pubblica, che abbiano proprie azioni o obbligazioni quotate (le ultime prima del 31/12/2015) in un mercato regolamentato.</p>

**OBLIGHI**  
I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti a:

- redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231;
- individuare il RPC;
- applicare le disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).

I soggetti della categoria n.7 sono tenuti solo all'applicazione delle disposizioni dei commi compresi tra il 15 e il 33, ma NON devono redigere il PTPC, né individuare il RPC.

**OBLIGHI**  
I soggetti delle prime 6 categorie sono tenuti ad applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sui rispettivi siti internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).

I soggetti delle categorie n.7 e n.8 sono tenuti all'applicazione della trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse da essi svolta.

**OBLIGHI**  
Per gli enti delle prime 3 categorie ("PP-AA", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") vigono:  
- la inconfiribilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3);  
- la inconfiribilità di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) negli enti della seconda e terza categoria ("enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") per/e le "cariche politiche" negli enti, rispettivamente, della prima ("PP-AA") e della seconda ("enti pubblici") categoria e della terza ("enti di diritto privato in controllo pubblico") categoria, ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12);  
- la inconfiribilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" negli enti delle prime 3 categorie ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato regolati o finanziati" dalle PP-AA, regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica - art.4);  
- l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito.

Inoltre, per gli enti della categoria n.2 ("enti pubblici"), vigono anche:  
a) la inconfiribilità di "incarichi amministrativi" (da una parte) per le "cariche politiche" negli enti della quarta categoria ("enti di diritto privato, regolati o finanziati") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente o viceversa (dall'altra) (art.4, lettera "b");  
b) la incompatibilità tra "incarichi amministrativi" conferiti da un determinato socio pubblico e "incarichi professionali" regolati o finanziati dal medesimo socio pubblico (art.9, c.2).

Per gli enti della categoria n.4 ("enti di diritto privato, regolati o finanziati"), vigono:  
- la incompatibilità tra "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" in una determinata P.A. regolante o finanziatrice e "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima P.A. conferente l'incarico o la carica (art. 9);  
- l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20), ma SENZA l'obbligo di pubblicare tale dichiarazione sul proprio sito web.

Ai sensi della lett. "e" del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, per «*incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati*», si deve intendere, oltre alle cariche di "presidente con deleghe gestionali dirette" e di "amministratore delegato" (che sono anche i medesimi incarichi previsti per gli "enti privati controllati" e per quelli "pubblici"), anche le posizioni di dirigente e quelle di consulente stabile".

**OBLIGHI E FACOLTA**  
1) **Le amministrazioni aggiudicatrici** devono:  
a) (art.21) adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;  
b) (art.29) pubblicare tutti gli atti relativi ai propri appalti;  
c) (art.30) nell'affidamento degli appalti rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;  
d) nell'affidamento degli appalti, adottare le seguenti regole:  
d.1) per affidamenti di importo al di sotto dei 40.000 euro, affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (art.36, comma 2, lettera "a");  
d.2) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art.36, comma 2, lettera "b"). L'indagine di mercato può essere fatta con le centrali di committenza nazionali (Acquisti in rete di Consip) o regionali (per l'Emilia-Romagna INTERCENT E.R.) (art.36, comma 6). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  
d.3) per affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gare svolte nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice.

**Gli enti aggiudicatori** possono istituire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art.125);  
2) **Le imprese pubbliche:**  
a) non hanno alcun obbligo di programmazione preventiva (biennale per beni e servizi, triennale per lavori) dei propri appalti;  
b) (art.36, comma 8) per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti (di cui possono dotarsi), la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza;  
c) per appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non hanno obbligo di ricorrere alle centrali di acquisto (ed anzi non possono proprio ricorrere a quella nazionale - M.E.P.A.), ma possono ricorrere volontariamente alla sola centrale d'acquisto regionale (Intercenter);  
d) se operano nei settori speciali (disciplinati dagli articoli da 115 a 121), possono scegliere i membri delle commissioni giudicatrici dei propri appalti anche al di fuori dell'apposito albo (dei commissari) ANAC (art.77, C. 13);  
e) se operano nei settori speciali (disciplinati dagli articoli da 115 a 121), possono ridurre il numero dei soggetti da ammettere alle proprie gare d'appalto (art.135).

I soggetti che non appartengono ad una delle categorie definite dalla norma non sono soggetti al codice e quindi non soggiacciono ad alcun obbligo in materia di appalti.

**OBLIGHI**  
Le "società a controllo pubblico" devono rispettare gli obblighi in materia di:  
a) organizzazione e gestione (art.6);  
b) organi amministrativi e di controllo (art.11);  
c) crisi d'impresa (art.14);  
d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18);  
e) assunzione e gestione del personale (art.19);  
f) trasparenza (art.22);  
g) personale (art.25).

Le "società a partecipazione pubblica" sono soggette alle disposizioni in materia di:  
a) crisi d'impresa (art.14);  
b) trasparenza (art.22).

Le "società quotate" non devono rispettare alcun obbligo.

I soci delle prime due categorie di società devono rispettare gli obblighi in materia di:  
- finalità perseguibili (art.4);  
- oneri di motivazione analitica (art.5);  
- modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7);  
- acquisizione di partecipazioni (art.8);  
- gestione delle partecipazioni (art.9);  
- alienazione di partecipazioni (art.10);  
- responsabilità degli enti partecipanti (art.12);  
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20);  
- norme finanziarie sulle società partecipate (art.21);  
- revisione straordinaria delle partecipazioni (art.24).

I soci delle società quotate devono rispettare gli obblighi in materia di:  
- acquisizione di partecipazioni (art.8);  
- gestione delle partecipazioni (art.9).

<p><b>RIMINITERME S.P.A.</b> NOTE SULLA SUDDIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE: - maggioritariamente detenuto dal Comune di RN, direttamente con il 77,67% ed indirettamente con il 5,00%, per una quota complessiva di maggioranza assoluta dell'82,67%.</p> <p><b>SOCIETÀ ESERCENTE:</b></p> <p><b>ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE:</b> 1) gestione del servizio pubblico di talassoterapia (terme con acqua di mare)</p> <p><b>ATTIVITÀ PRIVE DI PUBBLICO INTERESSE:</b> 1) terme di Rimini (Miramare); 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della colonia Novarese (di proprietà sociale).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> Riminiterme è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna F).</p> <p><b>OBLIGHI</b> Riminiterme deve rispettare i seguenti obblighi: - redigere il PTPC, autonomamente, o integrandolo nell'eventuale M.O.G. 231; - individuare il RPC; - applicare le disposizioni dei commi compresi tra 15 e 33 (che di fatto comportano, principalmente, oneri di pubblicazione di dati ed informazioni sul proprio sito internet).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> Riminiterme è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016 (colonna F).</p> <p><b>OBLIGHI</b> Riminiterme deve applicare la trasparenza integralmente (pubblicando sul proprio sito internet le informazioni e i dati relativi all'intera propria attività e ai propri organi).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> Riminiterme è qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico", in quanto: - svolge un'attività di pubblico interesse (punto "3.a"), ed è controllata monocraticamente (punto "3.b.1"), direttamente, dal Comune di Rimini.</p> <p><b>OBLIGHI</b> Riminiterme deve rispettare i seguenti vincoli: - la inconfonderibilità di incarichi (amministrativi o dirigenziali) per le persone condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la P.A. (art.3); - la inconfonderibilità di/incompatibilità tra "incarichi amministrativi" o "incarichi dirigenziali interni ed esterni" (da una parte) per/e le "cariche politiche" negli enti delle prime 3 categorie ("PP.AA.", "enti pubblici" ed "enti di diritto privato in controllo pubblico") ricoperte nell'anno o nel biennio precedente (dall'altra) (artt.4, 7, 11 e 12); - la inconfonderibilità di "incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali" ai soggetti che, nei due anni precedenti, hanno avuto "incarichi e cariche" in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PP.AA. regolanti o finanziatrici conferenti l'incarico o la carica (art.4); - l'obbligo di ottenere, dagli "incaricati", la dichiarazione iniziale e annuale di insussistenza di situazioni di incompatibilità (art.20) e di pubblicarla sul proprio sito.</p>	<p><b>QUALIFICA</b> Riminiterme non possiede il requisito previsto dall'articolo 3, lettera d, punto 1 (svolge attività di interesse generale, ma a carattere commerciale) - quindi non è "organismo di diritto pubblico" - ma possiede tutti i 3 requisiti previsti dall'articolo 3, lettera "t", per cui è una "impresa pubblica" operante nei settori ordinari.</p> <p><b>OBLIGHI</b> Riminiterme deve applicare il codice appalti, ma: a) non ha alcun obbligo di programmazione preventiva (biennale per beni e servizi, triennale per lavori) dei propri appalti; b) per gli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non ha obbligo di ricorrere alle centrali di acquisto (ed anzi non può proprio ricorrere a quella nazionale - M.E.P.A.), ma può ricorrere volontariamente alla sola centrale d'acquisto regionale (Intercenter); c) non operando nei settori speciali (disciplinati dagli articoli da 115 a 121), deve scegliere i membri delle commissioni giudicatrici dei propri appalti nell'apposito albo (dei commissari) ANAC (art.77, C.13).</p>	<p><b>QUALIFICA</b> Riminiterme è qualificabile come "società in controllo pubblico", in quanto possiede il requisito "1.a" (controllo monocratico) previsto dal D.Lgs. 175/2016.</p> <p><b>OBLIGHI</b> Riminiterme deve rispettare gli obblighi in materia di: a) organizzazione e gestione (art.6); b) organi amministrativi e di controllo (art.11); c) crisi d'impresa (art.14); d) quotazione (eventuale) nei mercati regolamentati (art.18); e) assunzione e gestione del personale (art.19); f) trasparenza (art.22); g) personale (art.25).</p> <p>I soci pubblici di Riminiterme (Comune di Rimini) devono rispettare gli obblighi in materia di: - finalita perseguibili (art.4); - oneri di motivazione analitica (art.5); - modifiche statutarie "rilevanti" (7, comma 7); - acquisizione di partecipazioni (art.8); - gestione delle partecipazioni (art.9); - alienazione di partecipazioni (art.10); - responsabilita' degli enti partecipanti (art.12); - razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20).</p>
--	---	---	--	---	--